

# TUTTO-SPESOMETRO

## (art. 21, DL 78/2010)

### 1. PREMESSA

**31 gennaio 2014,**

Ultimo termine utile per inviare all'Agenzia delle Entrate i files telematici relativi alle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. spesometro ex art. 21, DL 78/2010).

A due giorni dalla scadenza si vuole proporre nel seguente pezzo un riassunto di tutto quanto scritto sullo Spesometro.

### 2. LE VECCHIE E LE NUOVE SCADENZE

Le scadenze di invio dello spesometro ex art. 21, hanno subito le modifiche riportate in tabella

<u>Adempimento</u>	<u>Vecchia scadenza</u>	<u>Nuova scadenza</u>
Nuovo spesometro	12 novembre 2013 – contribuenti mensili iva 21 novembre 2013 – tutti gli altri contribuenti	31 gennaio 2014 sia contribuenti mensili iva che tutti gli altri <b>(comunicato stampa del 7 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate)</b>

### 3. COS'E' LO SPESOMETRO

Lo Spesometro fa parte del c.d. MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE.

L'articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del DI 16/2012) ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro").

Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d'Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Il modello di Comunicazione Polivalente è stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 10 ottobre 2013 e dovrà essere utilizzato per quattro comunicazioni diverse:

- ✓ **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010) C.D. SPESOMETRO**
- ✓ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)
- ✓ COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

- ✓ COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001 – C.D BLACK LIST

#### 4. I PRINCIPALI CONTENUTI DELLO SPESOMETRO

Oggetto	contenuto
Operazioni da comunicare	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo</li> <li>✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)</li> <li>✓ le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.</li> </ul>
Operazioni escluse dallo spesometro	<p>Restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le importazioni, le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/1972;</li> <li>• le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti;</li> <li>• operazioni intracomunitarie, già comunicate nei modelli INTRASTAT.</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b> gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art. 36bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, sono tenuti a comunicare con lo spesometro le sole operazioni diverse da quelle finanziarie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e di assicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente</li> <li>• i passaggi interni di beni fra attività separate.</li> </ul>
Soggetti esonerati dalla compilazione dello spesometro	<p>Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cioè ex regime dei minimi),</li> <li>• lo Stato, le regioni, le province, i comuni</li> <li>• gli altri organismi di diritto pubblico, nell'ambito delle attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 4 del DPR n. 633/72.</li> </ul>
Scelta della modalità di compilazione	<p>La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing;</li> <li>• modalità analitica vengono riportati i totali per ciascuna operazione posta</li> </ul>

	<p>in essere sia essa attiva o passiva</p> <p><b>IMPORTANTE</b></p> <p>In caso di compilazione aggregata del modello, restano escluse da tale compilazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72, che vengono indicate separatamente e comunque analiticamente nel modello (quadri NE ed NR)</li> <li>✓ le operazioni attive realizzate nei confronti di soggetti non residenti (quadro FN)</li> </ul> <p><b>LA SCELTA E' VINCOLANTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA.</b></p>
<p>Casi particolari di compilazione</p>	<p><b>Attività in contabilità separata</b></p> <p>Se il contribuente esercita due attività in contabilità separata ex art. 36 DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività, può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico, al netto di eventuali voci fuori campo IVA.</p> <p><b>Autotrasportatori</b></p> <p>Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ex art. 74, co. 4, DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le medesime sono registrate.</p> <p><b>Contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ex regime dei minimi</b></p> <p>Secondo la Circ. 24/E/ 2011, in riferimento al previgente regime dei minimi, l'esonero viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia (cioè vengono meno quelle condizioni che permettono al contribuente di rimanere nel regime agevolato); in tal caso “il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato”. Ne deriva che il contribuente che adotta il regime fiscale di vantaggio è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Negli altri casi l'obbligo decorre dall'anno successivo.</p> <p><b>Corrispettivi SNAI</b></p> <p>Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione tutte le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;</li> <li>– fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;</li> <li>– corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.</li> </ul> <p><b>Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL</b></p> <p>Sono considerati rilevanti e pertanto oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.</p> <p><b>Cessioni gratuite oggetto di autofattura</b></p> <p>Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.</p> <p><b>Fatture cointestate</b></p> <p>Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.</p> <p><b>Fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio</b></p> <p>L'operazione effettuata da un contribuente in regime fiscale di vantaggio, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA, ed è pertanto da comprendere nella comunicazione.</p> <p><b>Leasing</b></p>

	<p>Nel caso dei contratti di leasing e noleggio, è stato disposto l'esonero dalla compilazione dello spesometro per i soli prestatori in ragione della specifica e più dettagliata comunicazione che viene effettuata relativamente ai dati dell'attività caratteristica, la quale, peraltro, con l'ultima versione del tracciato record, allegata al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, comprende anche i dati delle operazioni non riguardanti il leasing o il noleggio.</p> <p>Si tratta dunque di un esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio.</p> <p>Per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo Spesometro.</p> <p><b>Operazioni in applicazione del regime IVA del margine</b></p> <p>Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/1995 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale documento risulta di importo non inferiore ad euro 3.600.</p> <p>Sono interessati dal presente regime del margine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione</li> <li>✓ oggetti d'arte,</li> <li>✓ oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p><b>Schede carburante</b></p> <p>In seguito alle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[...] i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante [...]”.</p> <p><u>Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione SOLO i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito.</u> Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.</p> <p><b>Vendite per corrispondenza</b></p> <p>Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo.</p> <p>Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'Iva.</p>
<p>I quadri dello spesometro</p>	<p>Riassumiamo brevemente i quadri compresi nella comunicazione, rimandando alle istruzioni più dettagliate per la compilazione degli stessi e tralasciando per semplicità il quadro del frontespizio, il quale è comune a tutte le comunicazioni della polivalente.</p> <p><b>QUADRO FA - OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA:</b> vanno indicate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall'importo.</p> <p><b>QUADRO SA - OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA,</b> vanno indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva (corrispettivi e/o ricevute fiscali)</p>

	<p>QUADRO FE - FATTURE EMESSE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI vanno indicati tutti i documenti riepilogativi di vendita, disciplinati dall'art.6, co. 6 e 7, DPR 695/1996. Il documento riepilogativo consente ai soggetti passivi IVA di registrare le fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, anziché singolarmente, attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i numeri delle fatture a cui si riferisce;</li> <li>✓ l'ammontare complessivo delle operazioni;</li> <li>✓ l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.</li> </ul> <p>QUADRO FR - FATTURE RICEVUTE / DOCUMENTI RIEPILOGATIVI, analogamente al precedente quadro FE in questo quadro vengono inseriti i documenti riepilogativi di acquisto di importo non superiore a 300 euro.</p> <p>QUADRO DF - OPERAZIONI SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA, Il quadro è riservato alla comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600 euro, senza emissione di fattura, effettuate nei confronti di soggetti privati o comunque nei confronti di soggetti passivi iva che agiscono come privati. <u>Occorre FARE ATTENZIONE al fatto che tale quadro si differenzia dal quadro FE, poiché quest'ultimo è relativo alla comunicazione in forma aggregata, mentre il presente quadro DF riguarda lo speso metro nella c.d. forma analitica.</u></p> <p>QUADRO NE - NOTE DI VARIAZIONE EMESSE e QUADRO NR - NOTE DI VARIAZIONI RICEVUTE: tale quadro si riferisce a tutte le note di variazione ex art. 26, DPR 633/72 emesse e ricevute, da indicare comunque in forma analitica, sia nel caso di scelta dello speso metro in forma aggregata sia in caso di scelta della forma analitica. Nella pratica, come detto in precedenza, le note di variazione ex art. 26, vanno sempre indicate analiticamente, operazione per operazione, cliente/fornitore per cliente/fornitore.</p> <p>QUADRO FN – OPERAZIONI CON NON RESIDENTI, il quadro comprende tutte le operazioni attive, in forma analitica, realizzate con soggetti non residenti, ad esclusione di quelle che sono già oggetto di altra comunicazione all'Anagrafe.</p> <p>QUADRO TA - QUADRO RIEPILOGATIVO, il quadro è comune a tutte le comunicazioni e riporta il sunto di quanto comunicato.</p>
<p>Termine di comunicazione</p>	<p>di</p> <p><b>Le indicazioni di seguito esposte fanno riferimento agli anni di imposta successivi al 2012, infatti per esso il termine di invio del SOLO SPESOMETRO è fissato per il giorno 31 gennaio 2014.</b> <b>Per gli anni successivi, 2013 e seguenti e per le altre comunicazioni della Polivalente, le scadenze sono le seguenti.</b></p> <p><b>IMPORTANTE CON RIFERIMENTO ALLA TOTALITA' DELLE COMUNICAZIONI PRESENTABILI TRAMITE LA COMUNICAZIONE POLIVALENTE:</b></p> <p>Ad eccezione della comunicazione delle operazioni da e verso Paesi della black list, e di quella relativa agli acquisti da operatori sammarinesi, il modello è presentato annualmente.</p> <p>Nella pratica la comunicazione polivalente verrà utilizzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annualmente per spesometro e comunicazione di operazioni intrattenute dalle agenzie di viaggio nei confronti di cittadini non residenti che pagano in contanti sopra le soglie consentite dalla norma relativa all'uso del contante</li> <li>• periodicamente secondo le ordinarie e vigenti modalità per le rimanenti comunicazioni (black list e San marino, appunto)</li> </ul>

## 5. LA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO – ASPETTI PRATICI, IL SOFTWARE MINISTERIALE

Le modalità di compilazione dello Spesometro sono generalmente due:

- **Compilazione “automatica” o “semiautomatica”** della Comunicazione, grazie all’ausilio del software contabile che recupera i dati contabili necessari e li importa nella procedura di compilazione della Comunicazione Polivalente.
- **Compilazione manuale** della Comunicazione tramite l’utilizzo del software ministeriale (scelta consigliata ai soli soggetti che hanno pochi dati da comunicare, per ovvi motivi)

Se nel primo caso, compilazione tramite l’ausilio del software di studio è pressoché già pronta, fatto salvo la minuziosa verifica, a volte imposta dal controllo telematico che obbliga a modificare i dati al fine di rendere il file trasmissibile, nel secondo caso, occorre collegarsi al sito internet di cui si dà indicazione in seguito, scaricare il software, armarsi di pazienza e procedere con l’inserimento dei dati.

**Ricordiamo** che la il software permette di compilare 4 comunicazioni, in base alle esigenze del contribuente:

- C.d. spesometro,
- Le operazioni legate al turismo,
- Gli acquisti effettuati nei confronti si operatori di San Marino
- La Black List.


Le fasi da osservare sono le seguenti.

- Collegarsi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it),
- reindirizzarsi successivamente al link: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro>

e seguire le indicazioni, facendo attenzione che il pc abbia tutti i requisiti informatici richiesti

The screenshot shows the website of the Agenzia delle Entrate. The main content area is titled "Software di compilazione - Comunicazione polivalente". It provides the following information:

- Versione software:** 1.0.1 del 30/10/2013
- Descrizione:** Il software "Modello di Comunicazione Polivalente" è un prodotto che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni Polivalenti.
- Link correlati:**
  - Specifiche tecniche (operazioni dal 2012)
- Operazioni preliminari:** Per eseguire il software è necessario utilizzare la [Java Virtual Machine versione 1.6](#).
- Requisiti tecnici:**
  - Sistemi operativi:
    - Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP
    - Linux (**garantito sulle distribuzioni Ubuntu, Fedora e Red-hat 9**)
    - Mac OS X 10.5 e superiori
  - È richiesta l'installazione di un software per leggere e stampare i file prodotti in formato PDF.
- Software:** Quando viene avviata per la prima volta, l'applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo "Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione. Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione."



Successivamente le videate del software saranno le seguenti:


**FASE PRELIMINARE**

***SCELTA PROFILO UTENTE***

In una prima fase di utilizzazione, il software richiede se il soggetto che lo utilizza è:

- un intermediario, o
- un contribuente che provvede in proprio alla compilazione ed all'invio della comunicazione.

Sia nell'uno che nell'altro caso, occorrerà indicare il codice fiscale del soggetto di cui sopra.



**NUOVA COMUNICAZIONE – APRI COMUNICAZIONE**


Successivamente il software propone una videata nella quale è possibile scegliere se aprire una comunicazione già compilata o iniziarne una ex novo.

Dal menu “file-impostazioni-aiuto” scegliendo l’opzione “ aiuto” è possibile visualizzare una guida in formato pdf a supporto dell’utilizzo del presente software.



Ipotizzando di dover compilare una comunicazione polivalente ex novo, cliccare su “nuova comunicazione”.

Il messaggio che segue alla scelta di tale opzione è evidenziato nell'immagine riportata sotto. Ovviamente, premere il pulsante "avanti".




Ora si tratta di scegliere la modalità con la quale procedere alla compilazione della comunicazione. Se la stessa è di nuova compilazione o sostituisce una comunicazione precedentemente inviata, occorrerà barrare la prima opzione:

ordinaria/sostitutiva


qualora invece vi fosse la necessità di annullare una comunicazione preventivamente inviata, la quale non doveva proprio esistere, allora, sarà necessario barrare la seconda ipotesi:

annullamento




Se si è proceduto alla prima scelta, occorrerà ora distinguere se si tratta di una comunicazione:

- ordinaria o
- sostitutiva



### **TIPOLOGIA DEL SOGGETTO OBBLIGATO**

veniamo ora alla compilazione dei dati anagrafici del soggetto obbligato alla presentazione.



Modello di Comunicazione Polivalente - C:\UnicoOnline\ - (Nuovo Documento) - ver. 1.0.1 del 30/10/2013

File Impostazioni Aiuto

Compilazione assistita

Comunicazione Polivalente

Benvenuto

Tipologia Comunicazione

Ordinaria Sostitutiva

Codice Fiscale

Dati Anagrafici

Operazioni Da Comunicare

Periodo Riferimento

Formato Comunicazioni

Quadri

Fine

Indicare i dati anagrafici del Soggetto Obligato

Cognome

FIAMMELLI

Nome

MATILDE

Indietro Annulla Avanti



04:55 06/11/2013

### ***TIPOLOGIA DI OPERAZIONI DA COMUNICARE***

In questa fase della compilazione è necessario indicare se si tratta di :

- spesometro,
- operazioni legate al turismo,
- Gli acquisti effettuati nei confronti si operatori di San Marino
- La Black List.

Ed occorre indicare l'anno ed il periodo di riferimento.






**FORMATO DELLA COMUNICAZIONE**

Sarà necessario in questo quadro esprimere la scelta in base al quale la comunicazione verrà presentata in forma aggregata o in forma analitica.

Ricordiamo brevemente che la comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.


- modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing;
- modalità analitica vengono riportati i totali per ciascuna operazione posta in essere sia essa attiva o passiva





**PRIMA FASE - FRONTESPIZIO**

Cliccando sulla voce “frontespizio” si aprirà la maschera della compilazione dei dati anagrafici, tutti i dati anagrafici, relativi al soggetto obbligato alla presentazione della comunicazione.






SEGUE FRONTESPIZIO

**SEGUE FRONTESPIZIO**


**SECONDA FASE – MODULI DELLA COMUNICAZIONE POLIVALENTE**


Dopo avere compilato moduli sottostanti relativi agli importi delle operazioni rilevanti, sarà possibile visualizzare il quadro di riepilogo, denominato quadro TA, comune a tutte le tipologie di comunicazione. Solo successivamente alla visualizzazione del riepilogo, sarà possibile salvare la comunicazione e procedere con una stampa della stessa.






SEGUE QUDRO TA






Per procedere alla stampa della dichiarazione, stampa in pdf, cliccare l'icona opportuna.



Verrà richiesto quali quadri selezionare per la stampa. Successivamente sarà possibile fruire di un pdf del modulo ministeriale, delle informazioni contenute nella comunicazione polivalente.





## MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)

COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA  
COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E  
DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003**

*Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modulo sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le abilitazioni al servizio telematico Entratel e le successive comunicazioni.  
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.  
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

**Dati personali**

I dati richiesti nel modulo devono essere indicati obbligatoriamente affinché l'Ufficio possa procedere all'operazione richiesta (es. abilitazione).

**Modalità del trattamento**

Il modulo può essere trasmesso dal richiedente tramite posta elettronica certificata previa sottoscrizione digitale o, in alternativa, può essere presentato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia della Regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono entrambi la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Presso di loro è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili.

**Responsabili del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".  
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

**Diritti dell'interessato**


Presso i titolari o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



CODICE FISCALE

F M M M L D 7 1 S 6 8 E 6 4 8 D

MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

	Anno di riferimento <b>2012</b>		Mese o trimestre di riferimento			
<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo comunicazione da sostituire / annullare	Protocollo del documento da sostituire / annullare	
<b>FORMATO COMUNICAZIONE</b>	Dati Aggregati <input checked="" type="checkbox"/>		Dati Analitici <input type="checkbox"/>			
<b>QUADRI COMPILATI</b>	<p><b>Quadri per prospetti esposti in forma aggregata</b></p> <p>Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata <input checked="" type="checkbox"/>      Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata <input type="checkbox"/>      Operaz. con paesi Black-list Operaz. con soggetti non residenti Acquisti servizi da non residenti <input type="checkbox"/></p> <p><b>Quadri per prospetti esposti in forma analitica</b></p> <p>Fatture emesse Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>      Fatture ricevute Documenti riepilogativi <input type="checkbox"/>      Note di variazioni emesse <input type="checkbox"/></p> <p>Note di variazioni ricevute <input type="checkbox"/>      Operazioni senza fattura <input type="checkbox"/>      Operazioni con soggetti non residenti <input type="checkbox"/></p> <p><b>Altri quadri</b></p> <p>Operazioni legate al turismo - Art. 3 comma 2 bis DL 16/2012 <input type="checkbox"/>      Acquisti di servizi da non residenti - Acquisti da operatori di San Marino <input type="checkbox"/></p>					
<b>DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE</b>						
<b>Dati identificativi del soggetto cui si riferisce la comunicazione</b>	Partita IVA	Codice fiscale			Codice attività prevalente	
	0 1 2 7 1 5 7 0 1 9 2	F M M M L D 7 1 S 6 8 E 6 4 8 D			283010	
	Indirizzo di posta elettronica		Numero di telefono		Fax	
<b>Dati anagrafici Persone Fisiche</b>	Cognome <b>FIAMMELLI</b>		Nome <b>MATILDE</b>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita <b>28 11 1971</b>		Comune / Stato estero di nascita <b>LODI</b>		Provincia (sigla) <b>LO</b>	
<b>Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale					
<b>DATI DEL SOGGETTO TENUTO ALLA COMUNICAZIONE</b> (Soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione)						
<b>Dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione</b>	Codice fiscale				Codice carica	
	Data inizio procedura o decesso del contribuente		Data fine procedura			
<b>Dati anagrafici Persone Fisiche</b>	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Data di nascita		Comune o Stato estero di nascita		Provincia (sigla)	
<b>Dati anagrafici Soggetti diversi da persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale					
<b>DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>						
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	Codice fiscale				Impegno a presentare in via telematica <b>2</b>	Numero iscrizione albo dei CAF
	F M M M L D 7 1 S 6 8 E 6 4 8 D					
	Data dell'impegno					
	05 11 2013					

Codice fiscale

FMMMLD71S68E648D

Mod. N.

0 1

**QUADRO FA  
OPERAZIONI  
DOCUMENTATE  
DA FATTURA  
ESPOSTE IN FORMA  
AGGREGATA**

<b>FA001</b>	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	0   1   2   7   1   5   7   0   1   9   2			
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
		12		
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	10.000	2.200		
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14		
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		
<b>FA002</b>	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14		
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		
<b>FA003</b>	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14		
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		

Codice fiscale

FMMMLD71S68E648D

Mod. N.

0 2

**QUADRO FA  
OPERAZIONI  
DOCUMENTATE  
DA FATTURA  
ESPOSTE IN FORMA  
AGGREGATA**

FA001	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	0   1   2   7   1   5   7   0   1   9   2			
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
			1	
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14	
	1.000	220		
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		
FA002	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14	
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		
FA003	Partita IVA cliente 1		Codice fiscale cliente 2	
	Doc. riepilogativo 3	Numero Operazioni Attive aggregate 4	Numero Operazioni Passive aggregate 5	Noleggio Leasing 6
	<b>Operazioni attive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 7	Totale imposta 8	Operazioni con IVA non esposta 9	
	Totale note di variazione a debito per la controparte 10		Totale imposta sulle note di variazione a debito 11	
	<b>Operazioni passive</b>			
	Totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 12	Totale imposta 13	Operazioni con IVA non esposta 14	
Totale note di variazione a credito per la controparte 15		Totale imposta sulle note di variazione a credito 16		

Codice fiscale

FMMMLD71S68E648D

Mod. N.

0 1


QUADRO TA RIEPILOGO	<b>OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA</b>			
	TA001	Numero complessivo di righe compilati 1	2	
	<b>OPERAZIONI SENZA FATTURA ESPOSTE IN FORMA AGGREGATA</b>			
	TA002	Numero complessivo di righe compilati 1		
	<b>OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI AGGREGATE</b>			
	TA003	Operazioni Black-list Numero controparti 1	Operazioni con non residenti Numero anagrafiche compilate 2	Acquisto servizi da non residenti Numero controparti 3
	<b>FATTURE EMESSE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI</b>			
	TA004	Numero fatture emesse 1	Numero documenti riepilogativi 2	
	<b>FATTURE RICEVUTE - DOCUMENTI RIEPILOGATIVI</b>			
	TA005	Numero fatture ricevute 1	Numero documenti riepilogativi 2	
	<b>NOTE DI VARIAZIONE EMESSE</b>			
TA006	Numero note emesse 1			
<b>NOTE DI VARIAZIONE RICEVUTE</b>				
TA007	Numero note ricevute 1			
<b>OPERAZIONI SENZA FATTURA</b>				
TA008	Numero complessivo di righe compilati 1			
<b>OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI</b>				
TA009	Numero complessivo di righe compilati 1			
<b>ACQUISTI SERVIZI DA NON RESIDENTI - OPERAZIONI CON SAN MARINO</b>				
TA010	Numero complessivo di righe compilati 1			
<b>OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO</b>				
TA011	Numero clienti 1			

**TERZA FASE – PREPARAZIONE DEL FILE ED INVIO TELEMATICO**

Tale fase esula dalla compilazione, ma prevede la preparazione dei dati appena inseriti, nel formato obbligatorio accettato dall’Agenzia delle Entrate.


Per procedere a questa fase:

- scegliere l’opzione “chiudi dichiarazione” dal menu “file” e procedere al salvataggio del documento.



Quando si è proceduto alla fase di visualizzazione del riepilogo TA, il software ha restituito il messaggio riportato di seguito:  
 “i dati relativi alla comunicazione...”

Quello è il file già predisposto da utilizzare con il modulo di controllo di Entratel/Fiscoonline, scaricabile nell’area riservata degli intermediari o dei soggetti privati abilitati personalmente a Fiscoonline.



Riportiamo di seguito la Guida On line presente nel software del modello, ricordando comunque, per la compilazione, di utilizzare sia le istruzioni ministeriali nonché fare riferimento alla normativa vigente, reperibile sul sito :

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro>

## **GUIDA A MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE**

*Il prodotto Modello di comunicazione polivalente è un'applicazione che consente la compilazione, la stampa su modello conforme e la generazione del tracciato telematico della suddetta comunicazione.*

### **1. La prima fase della compilazione della comunicazione: quali quadri compilare ?**

*Modello di comunicazione polivalente prevede come primo passo da seguire nella compilazione della comunicazione l'indicazione della tipologia di comunicazione: Ordinaria, Sostitutiva o Annullamento.*

*In caso di Annullamento verrà richiesto il numero di protocollo assegnato dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole annullare e i Dati Anagrafici del Richiedente.*

*In caso di Comunicazione Ordinaria oltre ai Dati Anagrafici del Richiedente verranno richieste ulteriori informazioni, utili per indirizzare l'utente ad una successiva scelta dei quadri da compilare come:*

*La tipologia di Operazioni da comunicare (Comunicazione Polivalente o Black List, Acquisti da operatori di San Marino, Operazioni con paesi in Black List mensile/trimestrale).*

*Il Periodo di Riferimento*

*La Modalità in cui si intende comunicare i quadri (Aggregata o Analitica)*

*I quadri che effettivamente si intende compilare*

*Le modalità di compilazione di una Comunicazione Sostitutiva sono uguali a quelle dell'Ordinaria con l'indicazione aggiuntiva del numero di protocollo assegnato dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole sostituire.*

*Sulla base delle precedenti scelte viene quindi proposta la lista dei quadri che è possibile compilare.*

*Al termine di questa prima fase si avrà a disposizione la lista di quadri da compilare, visibile nella parte sinistra dello schermo. Questa lista potrà comunque essere aggiornata in qualsiasi momento successivo, eliminando o aggiungendo un qualunque quadro mediante la selezione dei tasti Elimina e Ripristina presenti nella toolbar posta nella parte sinistra di ciascuno schermo di acquisizione dei dati. In pratica, dopo aver selezionato il quadro che si desidera aggiungere alla lista dei quadri da compilare, è sufficiente selezionare il tasto Ripristina.*

*N.B. Qualora questa operazione fosse effettuata successivamente all'operazione di compilazione di un quadro riassuntivo (Riepilogo), sarà necessario visualizzare nuovamente e confermare i dati del quadro riassuntivo.*

### **2. La seconda fase: da quali quadri cominciare ?**

*In primo luogo è necessario provvedere al completamento dei dati anagrafici e di tutte le altre informazioni presenti nel Frontespizio della comunicazione; successivamente sarà possibile procedere liberamente con la compilazione degli altri quadri.*

*Al termine della compilazione di ciascun quadro è necessario verificare la correttezza formale complessiva dei dati inseriti. Ciò viene effettuato mediante la selezione del tasto Conferma.*

*In caso di assenza di segnalazioni diagnostiche sarà possibile passare di nuovo allo schermo di selezione iniziale attraverso il pulsante Fine.*

*Nel caso in cui, al contrario, fossero emerse delle incongruenze nei dati comunicati, comparirà un messaggio di errore.*

*Quando le incongruenze evidenziate saranno tutte rimosse sarà possibile uscire dal quadro salvando automaticamente i valori immessi. La selezione del tasto "Annulla modifiche" determinerà ugualmente l'uscita dal quadro, ma non il contestuale salvataggio dei dati immessi.*

*Al termine della fase di compilazione dei quadri di dettaglio della comunicazione sarà possibile passare al quadro riepilogativo della comunicazione stessa.*

### **3. La terza fase: il quadro Riepilogativo ?**

*La possibilità di passare alla successiva fase della compilazione della comunicazione viene segnalata dal "semaforo", presente accanto all'icona del quadro riepilogativo, che diventa di colore verde. A titolo di esempio, ipotizziamo che nella fase iniziale siano stati selezionati ed inseriti nella Lista dei quadri da compilare i seguenti quadri:*

- *Quadro FA*
- *Quadro SA*

*sarà possibile accedere al quadro Riepilogo solo dopo aver compilato i quadri FA e SA.*

*Il Riepilogo viene compilato automaticamente, e riporta la sintesi della numerosità del dato maggiormente significativo in funzione della natura del quadro compilato.*

Al termine di questa operazione viene creato nella sotto-directory /ARC dell'applicazione il file con nome costituito dal codice fiscale del richiedente e con estensione .NSP (ad esempio, 0000010017\_NSP00.NSP). Questo è il file che, una volta effettuate le previste operazioni di preparazione del file, dovrà essere inviato in via telematica.

E' sempre necessario visualizzare i dati complessivi in quanto, solo a compimento di tale fase, avviene la generazione del file contenente le informazioni relative alla comunicazione, individuato dal messaggio che notifica la locazione nel disco del PC.

#### 4. Come stampare la comunicazione ?

Al fine di consentire esclusivamente la stampa di dati significativi e completi, la funzione di stampa della comunicazione su modello conforme al provvedimento di approvazione del Modello di Comunicazione Polivalente si abilita al momento della chiusura del Riepilogo.

La stampa del modello viene effettuata su normali fogli bianchi, di formato A4.

Nel prospetto di stampa vengono riprodotti tutti i dati inseriti nei vari quadri.

E' possibile decidere se effettuare la stampa dell'intera comunicazione oppure se effettuare una stampa selettiva dei singoli quadri.

E' possibile effettuare la stampa in bozza dei dati della comunicazione anche prima della chiusura del Riepilogo. In tal caso la stampa, non essendo redatta su modello conforme, è utilizzabile solo ai fini della consultazione dei dati inseriti.

#### 5. Come salvare i dati della comunicazione ?

Al termine della compilazione di ogni quadro di cui si compone la comunicazione diventano selezionabili dal Menu

File le funzioni:

- **Salva**, per salvare la comunicazione nello stato in cui si trova e continuare a lavorare sulla stessa; in tal caso, la comunicazione verrà salvata nella sotto-directory /DIC con il nome: codice fiscale.diz
- **Salva con nome**, per salvare la comunicazione nello stato in cui si trova su un altro file e continuare a lavorare su quest'ultimo;
- **Chiudi**, per chiudere l'applicazione; in tal caso, verrà richiesto se si intende salvare la comunicazione nello stato in cui si trova sul file corrente oppure uscire senza salvare le modifiche effettuate a partire dall'ultimo salvataggio effettuato.


### 6. CHIARIMENTI RIGUARDO ALLO SPESOMETRO – LE RISPOSTE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con una modalità ormai consueta per l’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate alcune Faq al fine di rendere più agevole la compilazione della Comunicazione in questione.

Al link

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/operazioni+rilevanti+fini+Iva/Normativa+e+prassi/>

alla voce: le domande più frequenti, è possibile trovare alcuni chiarimenti in merito alla compilazione dello Spesometro (comunicazione polivalente).



Riportiamo di seguito il sunto delle risposte relative allo spesometro, rimandando per le FAQ non direttamente inerenti lo spesometro, al documento reperibile al link di cui in precedenza.

Quadro BL- caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti” Non è chiara la finalità delle due caselle distinte “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti da soggetti non residenti”.

Soluzione proposta: Riteniamo che la prima sia da barrare in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive.

La soluzione suggerita è corretta; si tratta dell'opzione per la esposizione in forma aggregata delle operazioni con soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro FN) e degli acquisti da soggetti non residenti (in forma analitica nel quadro SE), quindi la prima casella è da barrare in presenza di operazioni attive e la seconda in presenza di operazioni passive.

Quadro FE – casella Autofattura

Secondo le istruzioni, la casella deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite, pertanto, le seguenti operazioni documentate da autofattura:

- Acquisti da fornitori Extra- UE;
- Acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT

Chiediamo conferma della correttezza di questa impostazione.

R: Si conferma che le operazioni elencate rientrano tra quelle che possono essere riportate con l'utilizzo del flag 'Autofattura'. Nel caso degli acquisti da fornitori extra UE si ricorda che nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni.

Quadro FR – casella "Autofattura"

Le istruzioni al modello precisano che la casella 'Autofattura' va spuntata in caso di :

- autofatture emesse per operazioni rientranti nella fattispecie disciplinata dagli articoli 7-bis e 7-ter del DPR n. 633 del 1972 in mancanza degli elementi identificativi del fornitore non residente;
- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, non avendo ricevuto la fattura da parte del fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale, regolarizza con l'emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e dell'articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993.

La casella non può essere spuntata per il caso di documento riepilogativo. La casella non deve essere spuntata per il caso di operazioni in reverse charge.

Si osserva che i tracciati allegati al Provvedimento prevedono che quando si barra la casella in oggetto, il campo "partita Iva" coincide con quella del contribuente che invia la comunicazione.

Ciò premesso, si chiede se la compilazione del quadro FR riguardante gli acquisti da non residente sia limitato esclusivamente all'ipotesi di cui al punto 1, per il caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente (ad esempio un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche).

R. Il flag 'Autofattura' del quadro FR riguardante gli acquisti da non residenti va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, in situazioni analoghe a quella descritta nell'esempio, ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.

Le ipotesi di :

- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
  - acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta;
- possono essere utilmente riportate attraverso l'utilizzo del flag 'Autofattura' con l'indicazione della diversa partita IVA della controparte.

Quadro FR - casella "Reverse charge"

Le istruzioni citano solo taluni casi di integrazione da reverse charge "interno". Si chiede:

- se la casella in questione debba essere barrata anche nel caso di reverse charge relativo alla cessione di cellulari o microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c );se il mancato richiamo della lettera a-bis) dell'art. 17 comma 6 (reverse charge) sia confermativo del fatto che (come precisato nella C.M. 28/E/2011 § 2.3) sono escluse dalla comunicazione spesometro le cessioni di immobili.

R: Si conferma che la casella "Reverse charge" deve essere barrata anche nei casi di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono invece escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e, quindi, anche quelle riguardanti le cessioni di immobili.

Quesito n.6

Quadro SE

Nel quadro SE relativo agli acquisti di servizi da non residenti, seguendo le istruzioni, vanno indicate "le prestazioni di servizio documentate da fattura ricevute da soggetti extra UE di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633/72, per le quali all'atto della registrazione della fattura devono risultare i dati del prestatore".

Essendo richiamate le prestazioni di servizi non si comprende il riferimento all'art.7-bis del DPR n.

633/72, che è relativo alla territorialità delle cessioni di beni. Inoltre non è chiaro perché debbano essere indicate le prestazioni ricevute da soggetti Extra UE (ad esempio le prestazioni di servizio ricevute da un soggetto UE territorialmente rilevanti in Italia in base all'art.7-quater del DPR n. 633/72 non vanno indicate?). Inoltre a questo punto, seguendo le istruzioni, a fronte dell'unica operazione ricevuta da soggetto estero, territorialmente rilevante in Italia, l'operazione andrebbe comunicata in tre differenti quadri: FE, FR, SE.

R: Si conferma che gli acquisti di beni ex art. 7bis sono inclusi nel quadro SE, il testo delle istruzioni sarà integrato con l'indicazione della citata norma.

In generale, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purchè rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. L'eventuale ripetizione in 3 quadri della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che:

- in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (come, ad esempio, un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure una indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) va comunicata la sola autofattura nel quadro FR;
- in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE.

Quesito n.7

Quadro FN – operazioni attive

Sulla base delle istruzioni nel presente Quadro FN devono essere indicate le:

- Fatture attive emesse nei confronti di clienti UE non inserite nell'elenco INTRASTAT servizi resi (emesse perché richieste dal cliente);
- Fatture attive emesse nei confronti di clienti Extra - UE (emesse perché richieste dal cliente). Chiediamo conferma della correttezza di questa impostazione.

R: Si conferma che nel quadro FN vanno indicate le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Si fa presente che vanno ivi incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA - UE).

#### Quesito n.8

Operazioni prive di corrispettivo

Nel Provvedimento del 01/08/2013 (§ 3.2) - in modo sostanzialmente analogo si esprimeva il Provvedimento del 22/12/2010- viene affermato che "Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: a) ... ". Nella circolare 24/E del 30/5/2011 (§ 3.1.) viene precisato che "Debbono essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa (art. 2, comma 2, punto 5), del decreto) ". Le istruzioni alla comunicazione confermano che "le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente".

A nostro giudizio risulta evidente che il provvedimento e le istruzioni al modello non sono allineate con il disposto normativo dell'art. 13, comma 2, lett. c) in cui viene previsto che la base imponibile di quasi tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ma prive di corrispettivo, è data dal "prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o beni simili" e non dal corrispettivo.

L'estensione operata dalla circolare chiama in causa solo alcune delle operazioni prive di corrispettivo (cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa e destinazione a finalità estranee).

Considerato l'apparente contrasto fra i due documenti è difficile concludere se l'estensione sia ascrivibile non solo all'autoconsumo di cui all'art. 2, comma 2, punto 5 (come confermato nella nota 22/12/2011) ma anche ad altre operazioni prive di corrispettivo quali: - le cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività di costo unitario superiore ad €25,82 (art. 2, comma 2, n.4);

- le assegnazioni a soci ed associati (art. 2, comma 2, n. 6);

- le prestazioni gratuite di servizi fiscalmente rilevanti (art. 3, comma 3).

Prima di formulare alcune osservazioni su questo argomento, giova osservare che la bozza delle nuove istruzioni (ed in tal senso già la risposta n. 12 della nota AE 11/10/11) precisano che nel caso di autofatture per cessioni gratuite di beni, come controparte, va indicata la partita Iva del cedente stesso. Si chiede:

1) se l'estensione dell'obbligo comunicativo riguardi tutte le operazioni prive di corrispettivo sopra citate;

2) come debba avvenire la compilazione della comunicazione nel caso in cui, invece dell'autofattura, venga emessa fattura per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3.

R: Si conferma che, secondo il dettato della Circolare 24/E del 30/5/2011, costituiscono oggetto di comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa.

Si conferma altresì, come precisato nelle istruzioni, che le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente.

La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro.

#### Quesito n.9

Fatture emesse registrate tra i corrispettivi

Il Provvedimento del 2/8/2013 prevede che in relazione al 2012 e 2013 le fatture emesse “per facoltà” possano essere indicate solo se superano i 3600 euro lordi (punto 3.3).

Le istruzioni al modello definitivo dello Spesometro, invece, limitano tale semplificazione solo alle fatture emesse “per facoltà” registrate nel registro dei corrispettivi (punto 1.1).

Bisogna attenersi alle indicazioni precisate dal Provvedimento o dalle istruzioni al modello?

Soluzione proposta: per esigenze di semplificazione si ritiene che sia le fatture indicate nel registro dei corrispettivi che le fatture emesse “per facoltà” vadano indicate solo se di importo superiore a 3600 euro lordo.

R: Il Provvedimento del 2 agosto 2013 e le istruzioni per la compilazione del modello dettano la stessa regola soggettivamente prevista per gli operatori IVA che svolgono attività di cui agl'artt. 22 e 74ter del D.P.R. n. 633 del 1972, pertanto, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013, la comunicazione deve obbligatoriamente essere effettuate per le fatture emesse dagli operatori in questione se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi.

Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore.

Quesito n.10

Sanzioni

Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l'applicazione delle sanzioni.

R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

Quesito n.11

Firma del modello

Il modello di comunicazione polivalente non prevede la possibilità di firma, né da parte del contribuente, né da parte dell'intermediario delegato. Si prega di voler dare indicazioni in merito anche in merito agli obblighi di conservazione .

R: Il modello polivalente non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l'obbligo da parte dell'intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materia di Enti non commerciali del 23-1-2014

Quesito n. 1

Soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398: obbligo di comunicazione delle fatture passive.

Con riferimento alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si chiede se detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare, oltre le operazioni attive, anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regime agevolativo, non è previsto l'obbligo di registrazione.

R:

L'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l'emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate per ciascun cliente e fornitore.

Al riguardo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.

Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l'obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all'emissione della fattura. Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 agosto 2013 sono riportati i criteri per l'individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.

**Riflessione di chi scrive (che non vuole essere una provocazione ma un problema di tipo operativo)**

La L. 398/91 prevede regimi fiscali super agevolati per le associazioni sportive dilettantistiche ed i soggetti ad esse assimilati. Prima agevolazione far tutte: il non obbligo di registrazione dei documenti contabili e l'esonera dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Ci si chiede allora: ma se un soggetto opta per la L. 398/91 a questo punto è obbligato alla registrazione di tutti i documenti contabili ai soli fini dello spesometro, venendo meno il beneficio dell'agevolazione.

Con la risposta sopra riportata, pare proprio che l'Agenzia delle Entrate ritenga più importante lo spesometro dell'agevolazione della L. 398/91.

Quesito n. 2

Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fatture passive promiscue.

Si chiede quali informazioni devono comunicare gli enti non commerciali con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili sia all'attività commerciale che a quella istituzionale svolte dell'ente.

R:

Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all'invio della comunicazione, di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l'obbligo si ritiene assolto con l'invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

Si evidenzia che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).

## 7. LE SANZIONI

Quesito n.10 (Tratto dalle FAQ riportate sopra)

### Sanzioni

Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l'applicazione delle sanzioni.

R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.

Pertanto, in sede di controllo, **non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.**

Successivamente al 31 gennaio 2014, si presume che le istruzioni da seguire in caso di omesso o traviso invio siano le seguenti:

#### REGOLA GENERALE

**Lo spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione**, pertanto la regola generale applicabile in caso di sanzione è:

**in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti l'ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro.** (art. 11, Dlgs. 471/97).

#### IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA COMPILAZIONE DELL'F24

Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell'invio (o nel mancato invio) dello spesometro, applicando l'istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Il ravvedimento operoso prevede la riduzione ad un terzo della sanzione minima irrogabile (258 euro ex art. 11, Dlgs. 471/97, cioè **86 euro**).

Come compilare l'F24, che una volta pagato va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrative/sostitutive.

- Codice tributo 8911
- Anno di riferimento: anno dell'invio (2013)
- Importo euro 86

Di seguito riportiamo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate relativamente alla compilazione e riportiamo anche un F24 interamente compilato con i dati di un fantomatico contribuente.

